



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Cagliari

Sezione Civile

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Donatella Aru Consigliere

dott. Grazia Maria Bagella Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ del Ruolo Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da

_____, C.F. _____, in proprio e quale legale rappresentante di _____, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Benedetto Ballero, Roberta Ballero e Federico Meloni, che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla costituzione in primo grado,

reclamante

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI _____ e C. s.a.s. e di

_____ in persona del curatore,

reclamata - contumace

e contro

e per essa, quale rappresentante,

con procura a favore di _____ (P.I.: _____), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in _____, presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

reclamata

OGGETTO: impugnazione sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

All'udienza del 12-07-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse delle reclamanti: voglia la Corte

- 1) in via principale, accertare e dichiarare in capo all'appellante l'assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d) CCII e per l'effetto, in totale riforma, revocare la liquidazione giudiziale con spese a carico del creditore precedente;
- 2) in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del creditore precedente e per l'effetto, in totale riforma, revocare la liquidazione giudiziale con spese a carico del creditore precedente;
- 3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze d'avvocato da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.

Nell'interesse della reclamata: voglia la Corte

- 1) nel merito, rigettare le domande ed istanze tutte proposte dall'odierna attrice reclamante con l'atto di reclamo in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. _____ il Tribunale di Cagliari dichiaravá aperta la liquidazione giudiziale della _____, e del socio, illimitatamente responsabile _____.

ritenendo raggiunta la prova dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge e segnatamente:

- la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società convenuta;
- la legittimazione attività della ricorrente, quale cessionaria del credito in virtù di un'operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 e comunque oggetto di ricognizione da parte del cedente;
- i requisiti di cui agli artt. 2 lett. d), 121 CCII, non essendo ricavabili dalla documentazione prodotta dalla convenuta i dati relativi alle attività e passività effettive degli ultimi tre esercizi;
- la sussistenza del presupposto di procedibilità, avuto riguardo all'ammontare del credito in capo alla ricorrente;
- lo stato di insolvenza, desumibile dall'incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni.

Invero, il tribunale, affermato il mancato assolvimento dell'onere di provare l'insussistenza dei limiti dimensionali dell'impresa, riscontrava la legittimazione della ricorrente _____ anche ai sensi dell'art. 106 Tub, a proporre istanza di liquidazione quale cessionaria del credito vantato dalla _____, virtù del contratto di conto corrente n. _____ e del relativo affidamento poi revocato in data 10-11-2016 nonché degli estratti conto afferenti il rapporto, le cui risultanze erano solo genericamente contestate dalla società correntista.

Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 la società _____ e il scio illimitatamente responsabile _____ hanno proposto reclamo, deducendo: (i) l'erronea applicazione dell'art. 2 lett. d) CCII laddove il tribunale escludeva fosse rimasta provata la qualità di impresa minore in capo alla resistente, invece desumibile in base ai principi OCI dalle dichiarazioni fiscali, regolarmente depositate, e dalla documentazione contabile prodotta; (ii) l'erronea valutazione

dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva del soggetto istante, qualificatosi cessionario del credito derivante da rapporti bancari riconducibili alla _____, non meglio identificati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 Tub; (iii) la violazione dell'art. 106 Tub nella parte in cui il primo giudice limitava al solo ordinamento bancario gli effetti della mancata iscrizione nell'albo speciale delle società vigilate; (iv) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 117 Tub per avere il giudicante mancato di trarre dal difetto di sottoscrizione del contratto di conto corrente in tutte le sue parti le dovute conclusioni in punto di invalidità delle poste debitorie applicate sul conto corrente.

Con memoria depositata il 3 luglio 2024 si è costituita _____, e per essa la rappresentante _____, e la procuratrice _____ resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto.

La Liquidazione Giudiziale di _____ s.a.s. e _____ non si è costituita, rimanendo contumace.

La causa è stata quindi tenuta a decisione all'udienza del 12-07-2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo deve trovare accoglimento con riferimento alla ragione più liquida.

Parte resistente eccepiva in primo grado il difetto di legittimazione attiva del soggetto istante, evidenziando, per quanto qui interessa, che la notizia della cessione da parte della _____ della _____ di "*un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative*" non dava sufficiente contezza dell'inserimento, nella cessione, del credito posto a fondamento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. A fronte della generica descrizione contenuta nell'avviso di cessione, secondo la società convenuta, era necessaria la produzione del contratto di cessione per verificare il trasferimento alla società di cartolarizzazione anche del credito *de quo*.

Il tribunale riteneva che nell'avviso ex art. 58 Tub fossero specificati i criteri atti ad individuare i crediti rientranti nel perimetro della cessione e che, in ogni caso, la dichiarazione proveniente dalla banca cedente

- con la quale si attestava che il credito nei confronti di [redacted] per saldo del conto corrente n. [redacted] rientrava nell'operazione di cessione *pro soluto* di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco - costituiva prova sufficiente dei fatti costitutivi della legittimazione attiva della ricorrente. Quanto al requisito dell'iscrizione nell'albo speciale ex art. 106 Tub, proseguiva il tribunale, l'eventuale difetto di iscrizione non aveva rilevanza civilistica bensì meramente interna al sistema bancario.

I reclamanti hanno censurato detta argomentazione, contestando, da un lato, che la descrizione delle categorie di crediti ceduti fosse sufficiente ad individuare senza incertezze il credito speso dalla ricorrente ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 37 CCII e, dall'altro, che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 106 Tub non era senza conseguenze sul piano del recupero crediti.

La censura formulata avverso il capo della sentenza che riconosceva la legittimazione attiva della società è dirimente ai fini della decisione del presente reclamo.

L'avviso di cessione di crediti *pro soluto* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 contiene soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione intervenuto da [redacted] e [redacted] (20-12-2017) e l'indicazione che l'oggetto della cessione riguarda "un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative ...", di seguito elencate in base a eventi temporali (sorti anteriormente al 31-12-2016) e/o giuridici (rapporti risolti o con intervenuta dichiarazione da beneficio del termine, privi di determinate garanzie) e/o classificati in base a criteri attinenti a qualità del credito (passati a sofferenza).

La descrizione non ha dunque pretesa di esaustività rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, visto che menziona "un insieme di crediti" e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche.

Non può, pertanto, riconoscersi nell'avviso ex art. 58 Tub la prova inconfutabile dell'inclusione del credito derivante dal rapporto di conto corrente in questione nella cessione intervenuta a favore di [redacted] "che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione" (Cass. Civ. n. 21821/23; conf. n. 3405/24; n. 7866/24), dovendosi tenere ben distinti

il profilo dell'esistenza e dell'efficacia della cessione, sostanziato appunto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da quello della prova del contenuto della cessione ed in particolare dell'inclusione del credito di cui si discute nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 17262/2024; v. anche n. 5478/24).

Nella specie, la classificazione della tipologia dei crediti ceduti riportata nell'avviso è espressamente indicata come meramente orientativa e non consente quindi di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante per l'apertura della procedura di liquidazione, non essendo stata documentata la data di insorgenza del credito della _____ è la sua derivazione da rapporti in sofferenza o risolti e comunque la sua inclusione in quell'*insieme* di crediti esposti nell'avviso.

In mancanza della produzione del contratto di cessione, l'*insieme* dei crediti ceduti non può nemmeno essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto che non sappiamo sia legittimato alla disposizione del credito in contesa e che comunque non può "testimoniare" il contenuto del contratto di cessione, di cui non fornisce nemmeno gli elementi necessari a catalogare la tipologia dei crediti ceduti.

Il difetto di legittimazione attiva di _____ è assorbente rispetto alla verifica del requisito dimensionale dell'impresa ed alla valutazione incidentale circa l'esistenza del credito.

Il reclamo deve dunque essere accolto, revocando per l'effetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51 c. 12 CCII.

Le spese processuali, liquidate al valore minimo dello scaglione indeterminabile-complessità bassa, avuto riguardo alla decisione sulla preliminare di merito, devono essere poste a carico della resistente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento del reclamo proposto da _____ C. s.a.s. e dal socio _____ illimitatamente responsabile avverso la sentenza n. _____ del Tribunale di _____

Cagliari, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51 c. 12 CCII;

- 2) condanna la resistente alla rifusione in favore delle reclamanti delle spese processuali, che liquida in euro per compensi, oltre quanto dovuto per legge.

Così deciso in Cagliari il 16-07-2024

Il Presidente rel.

Dott. M.Teresa Spanu